

## TRIBUNALE DI PARMA

Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai sottonotati magistrati:

Dr. Nicola Sinisi - Presidente rel.

- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice

- Dr. Paola Belvedere - Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile promossa da:

X, rappresentata e difesa dall'avv. ....ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma ....  
in forza di procura in calce al ricorso introduttivo

- RICORRENTE -

### **contro**

Y, rappresentato e difeso dall'avv..... ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma  
....in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione

- RESISTENTE -

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma

Causa Civile iscritta al n..../19 del Ruolo Generale rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti  
conclusioni rassegnate all'udienza del 26 settembre 2022:

Per la ricorrente:

l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio .. e, respinte le avverse istanze, del tutto infondate, accogliere la domanda di contributo alimentare/assegno di divorzio e per l'effetto dichiarare il sig. Y tenuto al versamento in favore di lotti di un contributo nella misura mensile di € 350,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze legali"

Per il resistente:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, prendere atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio tra le parti e così si precisa: stante le condizioni di salute e finanziarie gravemente e irreversibilmente precarie del sig. Y, dichiarare tenuta la sig.ra lotti alla corresponsione di assegno alimentare in favore del sig. Y nella misura di euro 100,00 (oltre aggiornamento ISTAT) o di quella diversa somma anche maggiore, da determinarsi che - anche in via equitativa - sarà ritenuta di giustizia;

salvo e in via subordinata, sempre a titolo di contributo assistenziale, assegnare al sig. Y l'abitazione posta in via \*\*\* n. \*\*\* loc. \*\*\* - \*\*\* (PR)

Respingere ogni richiesta formulata dalla ....

Si richiamano le istanze istruttorie già formulate.

Con vittoria di spese e competenze legali."

Pubblico Ministero

Conclude per l'accoglimento del ricorso con i conseguenti provvedimenti di legge

### **FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

In data 2/16 aprile 2021 questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/04/1975 in \*\*\* da Y e X; la sentenza ... non è stata appellata ed è diventata definitiva.

Rileva il Collegio, all'esito della disamina delle ragioni delle parti, come unica questione controversa riguardi il profilo economico avendo ciascuna parte formulato richiesta di assegno divorzile.

Il profilo economico è stato valutato nella sentenza di separazione n.34/2014 di questo Tribunale, respingendo la istanza del Y di mantenimento a carico della moglie, in quanto non aveva mai dedotto di essere impedito all'attività di impresa, nonostante le condizioni di salute e la riconosciuta invalidità, allegando solo di aver cessato l'attività di allevamento bestiame, deducendo anzi ".. di proseguire senza difficoltà l'attività di coltivazione dei fondi riconvertita in colture che non richiedono particolari sforzi fisici, quali quelle foraggiere .." (pag.18 cit. sentenza); quel Collegio aveva rilevato, altresì, una situazione economica sostanzialmente equivalente fra le parti e l'inammissibilità dell'analoga richiesta dalla X - spiegata solo con la prima memoria autorizzata (pag.21 sent.) - reputata comunque infondata non avendo ella dimostrato una riduzione patrimoniale dopo la separazione.

Tali statuizioni venivano confermate dalla Sez. I della Corte d'Appello di Bologna, con la pronuncia del 6.03.2015.

In ricorso (novembre 2019) la X esponeva, a sostegno, di percepire "*...una pensione mensile di € 517,00 (doc. n.4) .. comproprietaria, con l'ex marito, di un unico immobile, ovvero la casa unifamiliare sita in ... non assegnata in sede di separazione ma abitata da allora in via esclusiva dal sig. Y, a nulla essendo valsi i tentativi bonari di divisione o le istanze di vendere il bene comune (doc. n.5) .. mentre un tempo gestiva un piccolo negozio di fiori, ora la ricorrente non è neppure più in grado di pagare un affitto abitativo, sostenuta unicamente dalla misera pensione, mentre il sig. Y, pensionato e agricoltore, da anni abita da solo nell'immobile in comproprietà, interamente ristrutturato con denaro esclusivo della moglie ...*".

Nella memoria di costituzione (febbraio 2020), a sua volta, il resistente esponeva di essere un grave cardiopatico per fibrillazione atriale cronica e permanente in ipertiroidismo e in trattamento anticoagulante; con la vendita del podere di Fiesso di Gattatico (doc.13) era stato acquistato il podere in \*\*\*, in parte con il ricavato della vendita e in parte con il mutuo del quale paga le rate come può e quando può (doc. da 8 a10); in conseguenza delle precarie condizioni di salute aveva contratto ulteriore finanziamento con banca Unicredit (doc.14), al quale fa fronte con il pagamento di 90,00 euro mensili, a volte ricorrendo a qualche prestito benevolo di qualche amico; è pensionato con assegno mensile di € 621,00, nel 2020.

Domandava, quindi, un contributo alimentare di € 100,00; "*.. in via subordinata e per prudente tuziorismo difensivo, il Tribunale potrebbe 1surrogare*" (nell'accezione più ampia di pretium succedit in locum rei) il detto assegno alimentare convogliandolo nell'assegnazione della casa coniugale -posta in via \*\*\* n.53 loc. \*\*\* \*\* ..", nella quale abita da solo dopo che la moglie si era allontanata.

All'esito della fase presidenziale nulla veniva modificato di quanto statuito in sede di separazione.

Orbene, ai sensi dell'art.5, comma 6 L.898/1970 (come sostituito dalla legge 74/1982) con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.

Com'è noto, le Sezioni Unite (n.18287/2018), abbandonati sia ogni automatismo basato sul pregresso tenore di vita o sull'autosufficienza, quanto la concezione bifasica del procedimento di

determinazione del beneficio - fondata sulla distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi - hanno ritenuto che l'assegno divorzile, di natura composita non meramente assistenziale, vada riconosciuto in applicazione del principio di solidarietà postconiugale, ispirato ai parametri costituzionali di cui agli artt.2 e 29 Cost., tenendo conto dei criteri equiordinati previsti dalla prima parte del cit. sesto comma, preferendo a un criterio assoluto e astratto che valorizzi l'adeguatezza o l'inadeguatezza dei mezzi, una visione che propenda per la causa concreta e la contestualizzi nella specifica vicenda familiare, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e realizzi una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto. Ciò posto, come si legge in un recente arresto della S. Corte (Sez.I, 28/07/2022 n.23583) che ha ripreso l'insegnamento delle Ss.Uu., il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio .."

Il Collegio intende dare applicazione al principio in forza del quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa conferita dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Nella fattispecie, quindi, non può non rilevare che le difese si sono concentrate (esclusivamente) sulla situazione economico/reddituale delle parti, alcun riscontro offrendo (né chiedendo di offrire) a proposito del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno.

L'istruttoria ha, infatti, consentito di appurare che le odierne parti sono comproprietarie di un (piccolo) compendio colonico rustico posto in..., composto dall'abitazione di 115 mq occupata dal Y; la restante parte di mq.435 è libera (la X con beni propri ne occupa una parte). La comproprietà del compendio colonico rustico è caduta formalmente in comunione legale tra i coniugi, a seguito dell'impiego di parte del ricavato da plurimi atti di acquisto e rivendita e, per altra parte, da mutuo fondiario in testa al Y in via esclusiva (docc.8, 9 e 10 suo fasc.).

Le parti hanno venduto - nell'ottobre 2017 - un appezzamento di terreno, in comunione, al prezzo di € 12.500.

E' incontrovertibile che il Y si dedica anche alla coltivazione di circa 7 biolche di terra, ossia di quello che rimane del piccolo podere in S. Maria del Piano, prevalentemente a prato stabile per fare un po' di fieno che rivende; altre 13 biolche di terra in affitto, di proprietà della Curia Diocesana, vengono dal medesimo coltivate prevalentemente a prato stabile e talvolta a grano (per le necessità della rotazione).

I ricavi della piccola attività agronomica (riferita al fondo in proprietà ed a quello in affitto) non sono particolarmente significativi, in sostanza chiude in pareggio o con scarsissimo utile (docc.25 e 26); il Y ha anche un piccolo orto, che tiene curato di fianco a casa, i cui frutti utilizza per il suo sostentamento.

La titolarità di impresa agricola comporta periodicamente un beneficio economico, costituito dalla <PAC> (Politica Agricola Comune); è riscontrabile un accredito su conto corrente di € 1877,85), misura assistenziale agli agricoltori, per tale ragione non ricompresa nei redditi; La documentazione raccolta in sede di indagini della Guardia di Finanza attesta la sua titolarità - presso Unicredit, Agenzia 01584, Traversetolo, di un Conto corrente - n° 101951581 - sul quale risultano i seguenti saldi contabili: - al 31/12/2018 pari ad € 1.636,81 a credito - al 31/12/2019 ad € 716,96 a credito - al 31/12/2020 ad € 174,51 a credito - al 03/11/2021 ad € 3.816,29 a credito; un prestito personale (n° 12736880) erogato per € 5.378,00, estinto il 13/05/2019, altro Prestito personale (n° 14032667) erogato per € 5.504,00 (oggetto di conferimento per cartolarizzazione alla Co.Th. s.r.l.).

Scorrendo gli estratti conto allegati dalla difesa resistente, si ricavano gli importi di pensione percepiti dal Y - per tredici mensilità - da € 593 nell'anno 2018 (doc.14); il reddito mensile ricavabile dai Modelli PF, pari ad € 666, nell'anno 2017 (doc.19) e ad € 609, per il 2018 (doc.20).

Infine l'estratto conto Un. al 31.12.2020 (doc.28) indica un introito da pensione incrementatisi ad € 818,00 mensili.

Il mutuo contratto con Cr.Ag. (doc.8 e piano di ammortamento, doc.33) comporta(va) un esborso pro rata di circa € 530 mensili, ma dovrebbe intendersi ormai esaurito (ultima rata ottobre 2022).

Riguardo alla X, quanto ereditato dalla madre (mancata nell'anno 2010) risulta dalla dichiarazione di successione (doc.27 suo fasc.): € 241.000,00 ed una casa in comproprietà venduta successivamente (doc.10) ricavando circa € 32.500,00 pro-quota.

Nel maggio 2013, cedeva a terzi la sua quota nella s.a.s. esercente l'attività di fiorista in v.le Villetta a Parma (della quale era altra socia la figlia Ro.), al prezzo di € 10.500 (doc.31). Risulta dai modelli fiscali (docc.4 anni 2016/18) un reddito pari a circa € 550 mensili; dagli estratti conto Cr., allegati alla relazione della G. di F., si ricava un introito per ratei di pensione pari ad € 703 mensili (anno 2018) incrementati ad € 717 (anno 2021).

Presso lo stesso istituto la ricorrente è intestataria di investimenti.

Al dicembre 2018 l'ammontare investito era pari ad € 44.264, con un saldo passivo nel conto corrente di € 5.222; al dicembre 2019 si avevano € 42484, con saldo passivo c/c per € 6.459; al dicembre 2020 somme investite per € 32.694, con saldo attivo di c/c per € 2.836; infine al dicembre 2021 ammontare investito € 32.999, con saldo attivo c/c per € 2.806.

La difesa ricorrente evidenzia un esborso di € 460 mensili a titolo di canone di locazione. Comparando l'esposta situazione economico/reddituale delle parti, il Collegio reputa confermata la sostanziale equivalenza già rilevata in sede separativa.

"Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, stante la sua funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, è richiesto l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex

coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, 1. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere tanto sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno" (cfr. CASS. Sez.I, 2 agosto 2022 n.23997).

Discende il rigetto delle richieste di assegno divorzile.

Si aggiunga, per completezza, con riferimento al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto altresì della durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell'età dell'avente diritto (cfr. di recente in sede di merito Trib.Forlì, 17/11/2022 n.1001, Trib.Oristano, 18/11/2022 n.568) che, come già evidenziato, nonostante il matrimonio sia durato 35 anni, alcunchè di significativo risulta provato, in argomento, dalle rispettive difese nel presente giudizio.

In particolare, riguardo al contributo che il Y afferma di aver dato a moglie e figlia per l'apertura del negozio di fiori, la figlia Ro., escussa quale teste, ha riferito ".. non è vero fu contratto un prestito con Ca. di € 40.000 e dopo la costituzione della società effettuati versamento della quota traendo l'importo dal mio conto corrente ..".

Analogamente, se ".. la coppia ha cresciuto due figli e la sig.ra ...ha dato un contributo sostanziale alla famiglia: si è sempre sacrificata lavorando nei campi e nella stalla e altrove .." (così da ultimo in conclusionale la sua difesa) alcun riscontro risulta fornito sulle circostanze ritenute indispensabile presupposto dalla ....

"Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 .. essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge)" (cfr. CASS. Sez. VI, 13/10/2022 n.29920).

Riguardo, infine, alla richiesta subordinata formulata dal Y va ribadito che si tratta di questione che esula dall'oggetto del presente giudizio.

L'esito del giudizio con la reciproca soccombenza delle parti induce a compensare integralmente le spese di causa.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

rigetta la richiesta di assegno divorzile spiegata da ciascuna delle parti, in via principale e subordinata.

dichiara interamente compensate le spese di causa.

Parma, 16 gennaio 2023